



Oggetto: Novità per i tracciati della fattura elettronica e dei dati dei corrispettivi giornalieri

Con la presente Taxnews diamo conto delle novità in materia di tracciati XML per le fatture elettroniche. Con i Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 dicembre 2019, n. 1432217, e 28 febbraio 2020, n. 99922, sono state, infatti, adottate nuove specifiche tecniche da utilizzare per generare e trasmettere, rispettivamente, i dati dei corrispettivi giornalieri e la fattura elettronica XML. Con il provvedimento n. 166579 **del 20 aprile 2020** è stata prorogata la data di entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche relative alla fattura elettronica XML.

In particolare, le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica introducono nuovi codici da utilizzare nei campi *<NaturaOperazione>*, *<TipoDocumento>*, *<TipoRitenuta>*, e *<ModalitaPagamento>* del tracciato XML, al fine di rendere più puntuali le codifiche rispetto alla normativa fiscale.

Nel nuovo tracciato dei corrispettivi giornalieri è ora prevista, tra l'altro, anche l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi contenuti nelle fatture emesse con il Registratore Telematico (RT), dell'importo dell'eventuale sconto, delle informazioni relative all'utilizzo di «*ticket restaurant*» da parte del cliente all'atto del pagamento, del regime di ventilazione dei corrispettivi.

1. Novità del tracciato XML della fattura elettronica

Con il Provvedimento 166579 del 20 aprile 2020 (che sostituisce il Provvedimento n.99922/2020, mai entrato in vigore) vengono introdotti nuovi codici relativi alle informazioni contenute nella fattura elettronica XML.

In particolare, sono stati aggiunti i seguenti nuovi codici per il *<TipoDocumento>*:


- TD16 - integrazione fattura reverse charge interno;
- TD17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 - integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
- TD21 - autofattura per splafonamento;
- TD22 - estrazione beni da Deposito IVA;
- TD23 - estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA;
- TD24 - fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) DPR 633/72;
- TD25 - fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b) DPR 633/72;
- TD26 - cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/1972);
- TD27 - fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Vengono, inoltre, introdotti nuovi sottocodici in relazione al campo *<NaturaOperazione>*. Ad esempio, il generico codice «N2» (non più valido dal 1° gennaio 2021), dedicato alle operazioni non soggette ad IVA, viene suddiviso in:

- N2.1 – operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972; e
- N2.2 - non soggette - altri casi.

Altrettanto rilevante è l'introduzione dei sottocodici di «N3» (non più valido dal 1° gennaio 2021), dedicato alle operazioni non imponibili, che vengono così dettagliate:

- N3.1 - non imponibili – esportazioni;
- N3.2 - non imponibili - cessioni intracomunitarie;

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

- N3.3 - non imponibili - cessioni verso San Marino;
- N3.4 - non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
- N3.5 - non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento;
- N3.6 - non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

Infine, anche il codice «N6» (non più valido dal 1° gennaio 2021), destinato alle operazioni soggette ad inversione contabile, viene suddiviso nelle varie tipologie ricorrenti, tra le quali si possono segnalare, ad esempio:

- N6.1 - inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 - inversione contabile - cessione di oro e argento puro;
- N6.3 - inversione contabile - subappalto nel settore edile;
- N6.4 - inversione contabile - cessione di fabbricati;
- N6.5 - inversione contabile - cessione di telefoni cellulari;
- N6.6 - inversione contabile - cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 - inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 - inversione contabile - operazioni settore energetico;
- N6.9 - inversione contabile - altri casi.

Con riferimento ai codici per <TipoRitenuta>, in aggiunta ai preesistenti codici RT01 Ritenuta persone fisiche e RT02 Ritenuta persone giuridiche, sono stati aggiunti i seguenti codici:

- RT03 Contributo INPS;
- RT04 Contributo ENASARCO;
- RT05 Contributo ENPAM;
- RT06 Altro contributo previdenziale.

Inoltre, con effetto dal 1° gennaio 2021, sono stati introdotti **nuovi controlli preventivi del SDI sulla fattura XML** come, ad esempio, quello sui codici relativi alla natura dell'operazione, che non potrà più essere descritta con il valore generico N2, N3 o N6.

Le nuove specifiche tecniche del tracciato XML sostituiscono le precedenti (versione 1.5) **con decorrenza 1° ottobre 2020**. Tuttavia, il Provvedimento consente un periodo transitorio, **fino al 31 dicembre 2020, nel quale sarà ancora possibile utilizzare le specifiche tecniche della precedente versione 1.5**. Dal 1° gennaio 2021, invece, dovrà essere utilizzato unicamente il **nuovo** tracciato (versione 1.6.1), di cui abbiamo dato conto nella presente Taxnews.

2. Novità del tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri

Anche con il Provvedimento n. 1432217/2019 che riguarda il tracciato dei corrispettivi giornalieri - versione 7.0 - marzo 2020 e sostituisce la precedente versione 6.0 - novembre 2017, sono state introdotte importanti novità. Per citare solo le più rilevanti, il tracciato contiene ora anche l'indicazione:

- dell'ammontare dei corrispettivi contenuti nelle fatture emesse con il Registratore Telematico (RT): si evita in tal modo la duplicazione dell'IVA per i corrispettivi, nel caso in cui per la stessa operazione segua la fattura elettronica richiesta dal cliente;
- dell'importo dell'eventuale sconto applicato in fase di pagamento da parte del cliente: tale nuova indicazione ha comportato anche una modifica al layout del documento commerciale emesso dal RT e la segnalazione sullo stesso della dicitura «sconto a pagare»;

- le informazioni relative all'utilizzo di «*ticket restaurant*» da parte del cliente all'atto del pagamento, in particolare l'ammontare totale dei corrispettivi riscossi a fronte di pagamenti con ticket e il numero dei ticket consegnati dal cliente;
- l'indicazione dell'eventuale applicazione della ventilazione dell'IVA sui corrispettivi.

Nel periodo compreso **tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020 è ancora possibile utilizzare la precedente versione 6.0 del tracciato**. Dal 1° luglio 2020, i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente nel formato previsto dalla nuova versione 7.0.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com